

REGOLAMENTO IVASS N. 42 DEL 2 AGOSTO 2018

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE ESTERNA DELL'INFORMATIVA AL PUBBLICO DI CUI AGLI ARTICOLI 47-*SEPTIES*, COMMA 7 E 191, COMMA 1, LETTERA B), PUNTI 2 E 3) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Relazione

Il presente Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 47-*septies*, comma 7 e 191, comma 1, lettera b), punti 2 e 3) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice") e determina gli elementi della Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (di seguito, "SFCR") dell'impresa e del gruppo¹ che devono essere oggetto di verifica da parte del revisore legale o della società di revisione legale nonché le relative modalità di svolgimento (c.d. revisione esterna). L'intervento regolamentare ha l'obiettivo principale di accrescere il livello di fiducia dei potenziali fruitori in merito alla qualità e attendibilità di una parte importante delle informazioni contenute nel SFCR.

Il Regolamento si inserisce nel quadro normativo *Solvency II* in materia di informativa al pubblico che si compone altresì:

- della direttiva *Solvency II*, recepita nel Codice con il decreto legislativo n. 74/2015;
- del Regolamento delegato (UE) 2015/35 (di seguito "Atti Delegati") che integra la direttiva;
- del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452, della Commissione del 2 dicembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria;
- del Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016, concernente l'informativa al pubblico e all'IVASS.

L'importanza della sottoposizione a verifiche da parte del revisore legale delle informazioni *Solvency II* rese al mercato è stata ribadita, in sede internazionale, anche da EIOPA che ha emanato un "*public statement*"² a seguito di un ampio dibattito in ambito europeo.

L'IVASS è intervenuto in materia con la lettera al mercato del 7 dicembre 2016, prorogata anche per l'anno successivo. Seguendo un approccio graduale, tale lettera, con riferimento agli esercizi 2016 e 2017, ha limitato l'oggetto dell'attività del revisore incaricato della revisione esterna allo Stato Patrimoniale e ai Fondi Propri, chiedendo altresì alle imprese di condurre verifiche aggiuntive sul *data quality* del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato con *Standard Formula*.

Il Regolamento dà forza normativa al citato intervento di *soft law* ed estende l'oggetto della revisione esterna anche ai requisiti patrimoniali di solvibilità, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato (*Standard Formula* o Modello interno), al fine di accrescere la qualità e

¹ La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa e del gruppo è resa rispettivamente ai sensi degli articoli 47-*septies* e 216-*novies* del Codice.

² Documento EIOPA-BoS-15/154 del 29/06/2015 "*Need for high quality public disclosure: Solvency II's report on solvency and financial condition and the potential role of external audit*".

l'affidabilità delle informazioni sulla solvibilità dell'impresa e del gruppo rese pubbliche nel SFCR.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento, che si compone di 16 articoli, suddivisi in cinque Capi, e di un allegato.

Il Capo I – Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione (**art. 3**).

Nell'articolo 2, sono ricomprese, in particolare, la definizione di "revisione esterna" consistente nell'attività di verifica che il revisore legale o la società di revisione legale effettua su alcune informazioni contenute nel SFCR delle imprese e del gruppo secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento e la distinzione tra "revisione esterna completa" e "limitata", sulla base della diversa natura ed estensione delle verifiche svolte e delle conclusioni rilasciate dal revisore legale incaricato.

Il Regolamento si applica, a livello individuale, all'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e, a livello di gruppo, all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice (art. 3). Coerentemente con l'approccio adottato con il Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 - attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice - le disposizioni del presente Regolamento si applicano all'ultima società controllante italiana di un sottogruppo nazionale qualora l'IVASS applichi a detto sottogruppo tutti gli istituti di vigilanza prudenziale di gruppo³.

Il Regolamento non si applica alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo che, ai sensi del citato Regolamento IVASS n. 33/2016, non sono tenute alla pubblicazione del SFCR; specifici adempimenti in materia potranno essere previsti in occasione di una più compiuta definizione del quadro regolamentare di tali rappresentanze.

Il Capo II - La revisione esterna - individua l'ambito oggettivo dell'attività di revisione esterna - a livello di impresa individuale (**art. 4**) e a livello di gruppo (**art. 5**) - che, come detto, è stato esteso, rispetto alla citata lettera al mercato, anche ai requisiti patrimoniali di solvibilità.

In particolare, l'articolo 4, mediante il richiamo al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e all'allegato XX degli Atti delegati, circoscrive gli elementi del SFCR dell'impresa individuale da sottoporre a revisione esterna limitandoli a:

- a) Stato patrimoniale e relative valutazioni ai fini di solvibilità;
- b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali di solvibilità;
- c) Requisito Patrimoniale di Solvibilità (di seguito, SCR), a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato per la sua determinazione (*Standard* formula o Modello interno) e Requisito patrimoniale minimo (MCR).

Con riguardo ai requisiti patrimoniali, anche se la revisione esterna ha per oggetto i moduli di vigilanza "S.25" che rappresentano il livello più alto di aggregazione del relativo processo di calcolo, le verifiche devono essere condotte con una estensione e profondità tali da garantire

³ In termini di: solvibilità di gruppo, sistema di governo societario (ivi compresa l'*Own risk and solvency assessment*, cd. ORSA), concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo.

l'affidabilità del calcolo di ciascun modulo di rischio e degli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle perdite.

L'articolo 4, al comma 2, disciplina gli obblighi di sottoposizione a revisione esterna dell'informativa pubblica relativa al calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo, gravanti in capo all'impresa nei casi in cui la stessa sia qualificabile come partecipante in una impresa di assicurazione o come controllata da una *holding* assicurativa o finanziaria mista. Per queste tipologie di gruppo e in coerenza con l'obiettivo di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 33/2016 di alleggerirne gli oneri informativi, il revisore legale dell'impresa assicurativa partecipante o controllata avrà cura di verificare anche le informazioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo contenute nel SFCR dell'impresa individuale.

Similmente a quanto previsto per le imprese individuali, l'articolo 5 prevede che siano sottoposti a revisione esterna i seguenti elementi del SFCR di gruppo:

- a) Stato patrimoniale di gruppo e relative valutazioni ai fini di solvibilità;
- b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali di solvibilità di gruppo;
- c) Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, a prescindere dalla circostanza che per il calcolo si ricorra ad un modello interno o ad una *formula standard*, e Requisito patrimoniale minimo consolidato di gruppo.

In alternativa alla pubblicazione separata di ogni singola relazione di revisione esterna, l'articolo 5, comma 2 consente all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice di allegare, a corredo dell'unico SFCR di gruppo, laddove consentito, le relazioni di revisione esterna di gruppo e di ciascuna impresa controllata in esso ricompresa.

Il CAPO III – Svolgimento della revisione esterna – disciplina l'articolazione dell'attività di revisione esterna e definisce le caratteristiche, i compiti e i ruoli dei diversi soggetti interessati: organo amministrativo, organo di controllo, impresa e revisori.

Il Regolamento attribuisce all'organo amministrativo, previo parere favorevole dell'organo di controllo, il potere di conferire l'incarico allo stesso revisore legale che effettua la revisione legale dei conti annuali e consolidati o a un revisore legale diverso e di determinarne il compenso. Nel caso in cui l'incarico sia affidato ad un revisore legale diverso da quello che effettua la revisione contabile, per i profili di competenza professionale, etica ed indipendenza, dovranno essere rispettati almeno i principi del "*Code of ethics for professional Accountants*". In caso di coincidenza, resta ovviamente fermo l'obbligo di rispettare la disciplina in materia di indipendenza di cui al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 sulle revisioni legali dei conti annuali e consolidati ed al Regolamento UE n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. L'incarico di revisione esterna ha durata di tre anni, rinnovabile per non più di due volte e, successivamente ai rinnovi consentiti, non può essere nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di coincidenza dei due incarichi di revisione esterna e contabile, la durata può essere ridotta sino a un anno nei soli casi in cui ciò renda possibile allineare le scadenze (**art. 6**).

L'attività di revisione esterna (**art. 7**) sugli elementi del SFCR individuati negli articoli 4 e 5 include, almeno:

- ✓ con riguardo allo Stato Patrimoniale e ai Fondi propri, il rilascio di un giudizio di conformità rispetto alle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili ed alla normativa nazionale di settore, secondo i principi internazionali di revisione in uso nella fattispecie (trattasi di revisione completa svolta, all'attualità, secondo l'ISA 800 e ISA 805);
- ✓ con riferimento ai soli requisiti patrimoniali di solvibilità, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, lo svolgimento di verifiche più limitate che, tuttavia, permettono al revisore legale di concludere che non sono pervenuti alla sua attenzione elementi che facciano ritenere che le informazioni non siano state redatte in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili ed alla normativa nazionale di settore (in sintesi, trattasi di revisione limitata svolta, all'attualità, secondo l'ISRE 2400). La relazione, nella quale è riportata questa conclusione, dà adeguata evidenza che la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure svolte sono limitate rispetto a quelle necessarie al rilascio di un giudizio pieno di conformità.

La previsione della revisione limitata dei requisiti patrimoniali di solvibilità si inquadra nell'approccio graduale seguito finora dall'Istituto, nelle more della definizione di regole armonizzate in materia a livello europeo. In questo contesto, il Regolamento definisce un livello minimo di *assurance* accettabile per la revisione dei requisiti patrimoniali di solvibilità che incrementi la fiducia del mercato rispetto allo *status quo*, fermo restando l'auspicio dell'IVASS di una progressiva convergenza delle imprese e dei gruppi, consentita dal Regolamento, verso un giudizio di conformità anche su questi elementi.

I dati e i documenti concernenti l'esercizio di tali attività sono obbligatoriamente conservati dal revisore legale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di rilascio delle relazioni di revisione esterna.

L'attiva partecipazione e la conseguente responsabilizzazione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo dell'impresa nella fase di conferimento dell'incarico di revisione esterna hanno comportato, in capo al primo, l'attribuzione di specifici poteri anche nei casi di revoca, dimissioni e risoluzione del contratto (**art. 8**) e, in capo al secondo, la previsione di specifici adempimenti connessi al monitoraggio dell'attività e alla verifica nel tempo dell'indipendenza (**art. 9**).

L'impresa è tenuta a prestare la massima collaborazione ai soggetti incaricati della revisione esterna, fornendo ogni informazione utile per l'espletamento di tale attività e mettendo a loro disposizione il SFCR - approvato dall'organo amministrativo - almeno quindici giorni prima della data di pubblicazione prevista dalla disciplina di riferimento (**art. 10**).

Il revisore legale incaricato della revisione esterna redige due distinte relazioni, dirette all'organo amministrativo, riportanti rispettivamente le conclusioni delle attività di revisione esterna completa e limitata, secondo il contenuto dell'**Allegato n. 1** (c.d. relazioni di revisione esterna). Le relazioni includono, tra l'altro, la descrizione delle procedure di verifica poste in essere per il rilascio del giudizio di conformità o delle eventuali conclusioni di revisione limitata e danno evidenza del principio internazionale riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali utilizzato per lo svolgimento di ciascun incarico. Le relazioni di revisione esterna sono pubblicate, unitamente al SFCR, con le stesse modalità e termini di quest'ultima; secondo gli stessi termini e modalità dette relazioni sono trasmesse all'IVASS. (**art. 11**).

Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 190, comma 4 del Codice, il revisore legale comunica altresì all'organo di controllo dell'impresa e all'IVASS, nei medesimi termini di cui all'articolo 11, comma 2, **(art. 12)** le eventuali difficoltà tecnico-operative e/o aspetti meritevoli di attenzione riscontrati nell'attività di revisione esterna. La comunicazione non è effettuata nel caso di segnalazione negativa, ossia qualora non si verificano le circostanze sopra riportate.

Il Capo IV – Disposizioni specifiche contiene prescrizioni volte ad escludere **(art. 13)** o a limitare **(art. 14)** le verifiche del revisore legale incaricato della revisione esterna sugli elementi del SFCR a livello individuale e di gruppo.

L'articolo 13 prevede che non sono oggetto del giudizio di conformità ovvero di conclusioni di revisione limitata le determinazioni assunte dall'IVASS nell'esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento agli elementi del SFCR identificati negli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, ivi compresi quelli relativi al requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato mediante l'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa/del gruppo o tramite modello interno (parziale o totale). Ad esempio, l'attività di revisione esterna non include le verifiche sull'adeguatezza dei metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali e, laddove l'impresa sia stata autorizzata, si limita a certificare l'effettiva implementazione del modello interno (o dei parametri specifici) approvato, al fine di evitare duplicazioni tra le verifiche richieste e il processo di autorizzazione da parte dell'Autorità.

Per il gruppo, sono individuate disposizioni specifiche che circoscrivono le attività di verifica da condurre con riferimento agli elementi di cui all'articolo 5 relativi ad imprese diverse dalle imprese di assicurazione e riassicurazione regolamentate dal quadro normativo *Solvency II* (*holding* non regolamentate, imprese del settore finanziario o di Stato terzo) incluse nella determinazione del bilancio di solvibilità di gruppo (Stato patrimoniale e Fondi propri) e dei requisiti patrimoniali di solvibilità di gruppo (art. 14). In proposito, il revisore legale verifica che tali informazioni siano incluse nel calcolo dei requisiti di gruppo in conformità al quadro normativo *Solvency II* sulla supervisione di gruppo; non è invece richiesta la verifica della loro conformità al quadro settoriale di riferimento a livello di impresa individuale.

Il Capo V - Disposizioni finali reca disposizioni concernenti la pubblicazione **(art. 15)** e l'entrata in vigore **(art. 16)** del testo regolamentare, con riferimento al SFCR relativo all'esercizio 2018.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR Definitivo)

Sulla base delle disposizioni del regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare dell'articolo 7, comma 2, e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità che informano il processo regolamentare dell'Istituto, si è eseguita un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento, nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

La presente analisi definitiva comprende le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione, con particolare riferimento alle proposte e ai commenti ricevuti, e tiene conto anche dei contatti informali che l'Istituto ha successivamente tenuto con i principali *stakeholders* e con altre Autorità di vigilanza nazionali ed europee.

1. Scenario di riferimento

Gli articoli 47-*septies*, comma 7 e 216-*novies*, comma 1 del Codice prevedono la possibilità di sottoporre a revisione gli elementi del SFCR a livello individuale e di gruppo, in coerenza con la rilevanza che la materia riveste nel consesso europeo, sottolineata anche da EIOPA nel già richiamato “*public statement*”⁴.

In diversi Paesi dell’Unione Europea è stata introdotta la revisione di elementi del SFCR e, in alcuni casi, anche di informazioni di vigilanza; in altri Paesi, essendo ancora in corso valutazioni preliminari ad interventi normativi in materia⁵, alcuni importanti gruppi hanno sottoposto il SFCR a revisione esterna su base volontaria.

2. Destinatari

I destinatari delle disposizioni regolamentari sono:

- a) i soggetti cui le stesse si applicano:
 - ✓ le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - ✓ le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - ✓ l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice, ferme restando le decisioni assunte dall’Istituto in attuazione degli articoli 220-*bis* e 220-*quater* del Codice e delle relative disposizioni attuative;
- b) altri soggetti interessati quali, ad esempio, i revisori legali e le società di revisione legale e i fruitori a vario titolo delle informazioni oggetto della revisione esterna.

3. Obiettivi

Con il presente Regolamento l’IVASS si propone di:

- 1) adottare la soluzione normativa più efficace, al fine di rafforzare la protezione degli assicurati e dei fruitori delle informazioni contenute nel SFCR nonché la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione;
- 2) accrescere il livello dei controlli esterni ed indipendenti sulle informazioni diffuse al mercato sulla base del regime *Solvency II* per migliorare, in particolare, la qualità e l’affidabilità di quelle sulla solvibilità dell’impresa o del gruppo;
- 3) limitare gli oneri a carico dei soggetti cui si applicano le disposizioni regolamentari a quelli effettivamente necessari per il perseguimento degli obiettivi di cui ai punti 1 e 2.

⁴ Vedi nota 2.

⁵ Da un’indagine informale operata dall’Istituto presso le Autorità di vigilanza dei principali paesi dell’Unione Europea, risulta che in circa 10 ordinamenti è stato definito un intervento volto a richiedere la revisione esterna di informazioni *Solvency II*, con ambiti più o meno estesi, che spaziano dalla verifica delle sole informazioni relative allo Stato patrimoniale a quelli più ampi che ricomprendono anche i Fondi propri, i Requisiti patrimoniali e le riserve tecniche. Anche il livello di giudizio rilasciato dal revisore non è ad oggi omogeneo; in molti casi, il giudizio è una *reasonable assurance*.

4. Tematiche oggetto di valutazione

Nell'ambito del processo di AIR definitivo sono state valutate le possibili opzioni percorribili ai fini dell'elaborazione del Regolamento.

Per esaminare i possibili effetti delle opzioni potenzialmente percorribili si sono tenuti confronti con i principali *stakeholders*, le cui considerazioni sono state parte del processo valutativo dell'Istituto.

Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni sono state di carattere qualitativo e quantitativo, supportate con riferimento a tale ultimo aspetto da dati e informazioni forniti da alcune imprese destinatarie del Regolamento e da altri soggetti interessati.

L'Istituto conferma - quale tematica oggetto di valutazione ai fini dell'analisi di impatto - l'ambito oggettivo della revisione esterna, con particolare riguardo alle verifiche sul SCR, cui aggiunge quella della durata dell'incarico di revisione esterna; di seguito il dettaglio di dette tematiche rispetto a ciascuna delle quali sono state valutate le principali opzioni regolamentari ritenute percorribili:

4.1 Estensione delle verifiche del revisore legale sul SCR:

- a) la revisione esterna non si estende ai Requisiti patrimoniali di solvibilità: con riguardo a questi ultimi, l'impresa conduce verifiche aggiuntive in caso di utilizzo della *Standard Formula* (*status quo*, come da lettera al mercato del 7 dicembre 2016);
- b) la revisione esterna si estende ai Requisiti patrimoniali di solvibilità - MCR e SCR, quest'ultimo indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato: il revisore legale o la società di revisione legale conduce la revisione completa, finalizzata alla formulazione di un giudizio di conformità delle informazioni al quadro regolamentare di riferimento;
- c) la revisione esterna sui Requisiti patrimoniali di Solvibilità (SCR e MCR) ha una estensione limitata: il revisore legale o la società di revisione conduce una revisione limitata, finalizzata all'espressione di una conclusione in forma negativa sulla conformità delle informazioni al quadro regolamentare di riferimento.

4.2 Durata dell'incarico di revisione esterna:

- a) 9 anni;
- b) 1 anno;
- c) 3 anni rinnovabile per non più di due volte.

5. Valutazione delle opzioni ritenute percorribili (impatti positivi e negativi) e individuazione dell'opzione preferita

Con riferimento a ciascuna tematica di cui al punto 4, sono stati individuati i principali aspetti positivi e negativi delle diverse opzioni regolamentari, riportate nelle rispettive tabelle. La scelta regolamentare finale è stata adottata tenendo conto delle esigenze di tutela del consumatore, dell'efficacia dell'azione di vigilanza e della necessità di contenimento di costi evitabili.

5.1 Estensione delle verifiche del revisore legale sul SCR

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
<p>1) <i>Status quo</i>, come da lettera al mercato del 7 dicembre 2016, revisione esterna solo su Stato Patrimoniale (SP) e Fondi propri (OF); con riguardo ai Requisiti patrimoniali di solvibilità conduzione e documentazione di verifiche aggiuntive da parte dell'impresa in caso di utilizzo della <i>Standard Formula</i></p>	<p>a) Nessuno sforzo aggiuntivo per i revisori e nessun costo aggiuntivo per le imprese rispetto al mantenimento dell'approccio della lettera del 7 dicembre 2016</p>	<p>a) Ambito oggettivo limitato: l'inclusione degli OF sottopone a procedure di revisione soltanto il numeratore del <i>Solvency II ratio</i> e non il denominatore. Inoltre si esclude la componente del margine di rischio nella revisione dello stato patrimoniale</p> <p>b) Esenzioni nell'ambito soggettivo di applicazione sulla base del metodo di calcolo utilizzato ed, implicitamente, della dimensione o complessità delle imprese</p> <p>c) Le imprese sostengono comunque costi (in termini di risorse o parcelle) nella conduzione delle verifiche su SCR - che possono essere esternalizzate - senza che il mercato benefici a pieno in termini di <i>reasonable assurance</i></p>
<p>2) Revisione completa su: Stato Patrimoniale (SP), Fondi propri (OF) e Requisiti patrimoniali di solvibilità (MCR e SCR, quest'ultimo indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato)</p>	<p>a) Assicura al mercato un ragionevole affidamento sul calcolo del SCR, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato consentendo un controllo indipendente ed esterno all'impresa di tutte le componenti del <i>Solvency II ratio</i> (incluse quelle derivanti da modelli interni)</p> <p>b) Comprende un <i>set</i> di verifiche sufficientemente ampio (che include il margine di rischio) e maggiormente in grado di raggiungere l'obiettivo della piena affidabilità dell'informativa, con ritorni in termini di benefici reputazionali per le imprese stesse, anche nei confronti di <i>peers</i> internazionali non soggetti a tale obbligo</p> <p>c) I revisori possono beneficiare dell'esperienza maturata nel corso dell'esercizio 2016 nella conduzione delle verifiche sui requisiti patrimoniali</p> <p>d) Non si introducono esenzioni nell'ambito soggettivo di applicazione sulla base del metodo di calcolo utilizzato ed, implicitamente, della dimensione o complessità delle imprese</p>	<p>a) Maggiore onerosità in termini di costi e risorse per le imprese e di impegno da parte del revisore, anche se le verifiche sono limitate alla corretta implementazione della <i>Standard Formula</i>, parametri specifici o modello interno (parziale o totale). Secondo alcuni <i>stakeholders</i> l'incremento dei costi può variare, rispetto a quelli dell'opzione 1, fino all'80% circa, tenuto anche conto dei costi indiretti (per il supporto da parte di risorse dell'impresa all'attività di revisione esterna), soprattutto in caso di utilizzo di un modello interno per il calcolo del SCR</p>
<p>3) <u>Revisione limitata</u> sui Requisiti patrimoniali di Solvibilità (SCR, MCR). Resta ferma la revisione completa di Stato Patrimoniale (SP) e Fondi Propri (OF).</p>	<p>a) Comprende un <i>set</i> di verifiche sufficientemente ampio da incrementare la fiducia dei fruitori rispetto all'opzione 1)</p> <p>b) I revisori possono beneficiare dell'esperienza maturata nel corso dell'esercizio 2016 nella conduzione delle verifiche sui requisiti patrimoniali</p> <p>c) Non si introducono esenzioni nell'ambito soggettivo di applicazione sulla base del metodo di calcolo utilizzato ed, implicitamente, della dimensione o complessità delle imprese</p> <p>d) Minore onerosità in termini di costi e risorse per le imprese e di impegno da parte del revisore rispetto all'opzione 2), incremento dell'onerosità contenuto rispetto all'opzione 1)</p>	<p>a) Portata limitata delle verifiche e della relativa <i>assurance</i> sul SCR</p>

Sulla base delle analisi dei vantaggi e degli svantaggi connessi alle singole opzioni, è stata preferita l'opzione n. 3), che estende l'oggetto della revisione esterna ai requisiti patrimoniali di solvibilità indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato dall'impresa, mediante lo svolgimento di attività più limitate e meno costose da parte del revisore.

La scelta effettuata – che consente di contemperare l'esigenza dell'Istituto di garantire un adeguato livello di *assurance* con l'obiettivo di una crescita contenuta dei costi - si inquadra nell'approccio graduale finora seguito in materia. Resta ferma la possibilità per le imprese di chiedere al revisore legale incaricato della revisione esterna lo svolgimento della revisione completa di cui all'opzione n. 2).

Da ultimo, si fa presente che l'opzione prescelta non implica una duplicazione delle verifiche del revisore legale incaricato della revisione esterna rispetto a quelle svolte dall'impresa essendo chiara, anche nel quadro regolamentare di riferimento, la differente collocazione delle rispettive attività. Non si ravvisano, altresì, sovrapposizioni con le attività di vigilanza poste in essere dall'Istituto, con particolare riguardo a quelle svolte nell'ambito del processo di autorizzazione del modello interno (o dei parametri specifici), in quanto il revisore si limita a verificarne l'effettiva implementazione senza entrare nel merito della sua validazione.

5.2 Durata dell'incarico di revisione esterna

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) Nove anni	a) Coincidenza con la durata dell'incarico del revisore legale degli Enti di interesse pubblico	a) Difficoltà di conciliazione con la durata degli incarichi di revisione contabile in corso; b) Rischi di familiarità tra impresa e revisore incaricato della revisione esterna nel caso in cui quest'ultimo coincida con il revisore contabile
2) 1 anno	a) Facilita l'allineamento alla durata dell'incarico del revisore contabile, in caso di mancata coincidenza con il revisore incaricato della revisione esterna	a) Estensione temporale troppo limitata con possibili pesanti inefficienze in termini di sforzi economici per le imprese (costi e risorse) in caso di mancato rinnovo dell'incarico b) Possibili riflessi negativi sull'indipendenza del revisore
3) 3 anni e rinnovo per non più di due volte	a) Durata più breve rispetto all'opzione 1) che consente un più facile allineamento alla durata dell'incarico della revisione contabile in corso b) Durata più ampia rispetto all'opzione 2) che consente l'eliminazione delle inefficienze e la riduzione delle minacce all'indipendenza connesse a quest'ultima opzione	

La scelta regolamentare si è orientata sull'opzione 3) che consente un adeguato bilanciamento tra la necessità di prevedere una durata minima e massima dell'incarico e maggiore flessibilità "operativa". Le eventuali esigenze di allineamento delle scadenze degli incarichi di revisione esterna e di revisione legale dei conti sono comunque contemplate nel testo regolamentare.